

Roma, 17 giugno 2008

Al Sig. Sottosegretario di Stato  
al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali  
On. Francesca Martini  
SEDE

OGGETTO: Dirigenza in Sanità.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, il Sindacato di categoria Sunas, pongono alla Sua attenzione l'annosa questione della dirigenza in Sanità anche per gli Assistenti Sociali, così come per gli infermieri, possibilità sino ad oggi negata per una carenza all'art. 6 della L.251/2000 "*Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*" e della conseguente Legge 43/2006 "*Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali*".

L'inserimento del **Servizio Sociale Professionale**, così come indicato nell'art.7 della legge 251/2000 non ha ancora trovato attuazione in quanto manca il riferimento alla professione dell'assistente sociale nell'art. 6 della legge 251/2000 e conseguentemente nell'art. 6 della legge 43/06.

La diffusa presenza della figura dell'assistente sociale nella sanità (attualmente circa 9000 professionisti), in particolare nei servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, consente di garantire interventi di tipo sociale che riguardano aspetti relazionali, affettivi, sociali, di recupero e di reinserimento, nonché di tipo preventivo che accompagnano ogni malattia.

Consente di proiettarsi in quel concetto di benessere più complessivo a cui rimanda il concetto di salute dell'OMS.

Il nuovo sistema di welfare integrato e reticolato che si sta sviluppando in Italia richiede figure che interagiscono con il sistema di risposta ai bisogni nella costruzione dei piani di zona e nella programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie locali, richiede ancora una sinergia fra i diversi servizi e fra le diverse professionalità per garantire continuità di cura, di riabilitazione, di accompagnamento e di reinserimento.

Pertanto lo sviluppo della professione di assistente sociale unitamente allo sviluppo delle professioni sanitarie deve trovare un suo spazio giuridico di attuazione.

A tale proposito si intende riproporre l'emendamento che non è stato inserito nel decreto "Mille proroghe" e che invece ora può trovare giusta collocazione nel prossimo provvedimento legislativo (per es prossima finanziaria) che consente l'omogeneizzazione normativa tra le professioni sanitarie e la professione di assistente sociale.

Per quanto detto si chiede di aggiungere all'art. 6 della legge n. 251/2000 alla riga ottava e alla undicesima dopo "*nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario*": **"nonché di dirigente del servizio sociale professionale"**.

Deve essere, altresì, modificato l'art. 6 della Legge n. 43 del 1° febbraio 2006, inserendo alla terza riga dopo "*il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'art. 1, c. 1 della presente legge*": **"nonché il personale laureato appartenente alla professione di assistente sociale"**.

Certi della Sua attenzione si porgono distinti saluti.

Franca Dente  
Presidente CNOAS

Salvatore Poidomani  
Segretario Generale SUNAS

Rosanna Dettori  
Segretario Nazionale CGIL-FP

Daniela Volpato  
Segretario Nazionale CISL-FP

Carlo Fiordaliso  
Segretario Generale UIL-FPL